PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEI REFERNDUM PROVINCIALI

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. E' ammesso referendum consultivo a norma dell' articolo 19 dello Statuto della Provincia di Brescia, sulle materie inerenti gli articoli 19, 20 e 21 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e referendum di indirizzo a norma dell'art. 21 dello Statuto della Provincia di Brescia.
2. In ogni caso non è ammesso referendum nei casi stabiliti dall'art.19, comma 6, dello Statuto della Provincia di Brescia.
3. Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove un atto normativo o amministrativo sia stato adottato in adempimento di disposizioni legislative statali o regionali ovvero di disposizioni statutarie o regolamentari, il referendum è ammesso esclusivamente per gli aspetti che attengono alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione Provinciale.
4. Al referendum di indirizzo si applicano gli articoli da 14 a 24, riguardanti le modalità di svolgimento del referendum.

ARTICOLO 2 - Comitato Promotore.

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono costituirsi in Comitato promotore davanti al Segretario Generale della Provincia o dirigente/funzionario delegato con la partecipazione di almeno 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Brescia, anche non contestualmente.
2. I promotori, muniti di certificato d'iscrizione nelle liste elettorali nei Comuni della Provincia, devono indicare il nome del Responsabile a cui spetta la rappresentanza del Comitato stesso e a cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - Quesito referendario.

1. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità, in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
2. La formulazione del quesito deve altresì essere articolata in modo da non condizionare od indirizzare l'espressione del voto.

ARTICOLO 4 - Richiesta di referendum.

1. La richiesta di referendum è redatta in forma scritta e deve contenere:
   a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
   b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
   c) una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
2. La richiesta deve individuare il rappresentante del Comitato promotore, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento ed indicare il relativo domicilio.

ARTICOLO 5 - Raccolta delle firme.

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sono necessarie il 3% degli elettori della Provincia di Brescia o almeno 25 Consigli di comuni della Provincia di Brescia che rappresentino almeno il 3% degli elettori.
2. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Brescia.
3. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e devono essere raccolte in fogli, in cui è stampato il quesito referendario ed è inserita l'esatta indicazione delle generalità dei sottoscrittori.
4. I moduli di raccolta delle firme sono prodotti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito.
5. La raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro 120 giorni dall'inizio della raccolta.
6. I moduli contenenti le firme sono consegnati al Segretario Generale della Provincia o suo delegato a cura del rappresentante del Comitato entro 7 giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta.

ARTICOLO 6 - Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme.

1. La richiesta di referendum viene sottoscritta dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul foglio riportante il quesito referendario di cui al precedente articolo. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14, 1° comma della legge 21.03.1990, n. 53, e successive modifiche.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo. In questo caso occorre indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.
4. Il soggetto che procede alle autenticazioni delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
5. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche cumulativi, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

ARTICOLO 7 - Deposito della richiesta e delle firme.

1. La richiesta di referendum, corredata delle firme autenticate dei proponenti il Referendum e della documentazione prescritta dall'art. 6, deve essere depositata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre di ciascun anno, unitamente al quesito referendario presso il Segretario Generale della Provincia o suo delegato che ne rilascia ricevuta, mediante processo verbale recante il giorno e l'ora in cui lo stesso è avvenuto, redatto in duplice originale e sottoscritto dai presentatori e dal Segretario Generale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
2. Non può essere depositata richiesta di Referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio Provinciale.
3. La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio.
4. Il Segretario Generale provvede a comunicare tempestivamente al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio provinciale l'avvenuto deposito.

ARTICOLO 8 – Ammissibilità del quesito

1. L'ammissibilità del quesito è stabilita dalla Commissione di garanzia. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Consiglio provinciale, a maggioranza dei tre quarti, può pronunciarsi difformemente dalla decisione della Commissione.

ARTICOLO 9 - Composizione, nomina e durata della commissione di garanzia.

1. La Commissione di garanzia è composta da tre componenti dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e costituzionale e all'ordinamento degli enti locali. Essa viene nominata dal Consiglio Provinciale con elezione a scrutinio segreto e con voto limitato a 2/3 dei posti disponibili.
2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che l' ha nominata.
3. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Provinciale provvede a sostituirlo entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 10 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte della Commissione:
   - i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;
   - i consiglieri comunali, circoscrizionali, provinciali, regionali in carica; i componenti delle rispettive Giunte, Sindaci e Presidente della Provincia e della Regione compresi; i Parlamentari nazionali ed europei;
   - gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti dipendenti da enti locali;
   - i Difensori civici comunali, provinciale e regionale;
2. Il Consiglio Provinciale, col medesimo atto con cui accerta l'incompatibilità, dispone a maggioranza semplice la revoca del componente della Commissione.

ARTICOLO 11 - Funzionamento.

1. La Commissione è convocata per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio provinciale, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina.
2. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 componenti. Essa delibera a maggioranza.
3. Al fine di garantire il corretto funzionamento della Commissione dovranno essere messi a sua disposizione - anche in via temporanea - locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento delle incombenze, comprese quelle di segreteria. Deve essere assicurata inoltre la collaborazione di tutti gli Uffici interessati. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Provinciale.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto verbale.
5. Nella prima riunione della Commissione e in seno ad essa viene nominato un Presidente cui compete la convocazione della Commissione.
6. La sua nomina dovrà essere comunicata al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 12 - Gettone di presenza.

1. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza, a seduta, di importo pari al 50% di quello percepito dai consiglieri provinciali.

ARTICOLO 13 – Iter per la verifica di ammissibilità del quesito.

1. Il Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dal deposito della suddetta proposta, convoca la prima riunione della Commissione di garanzia, che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.
2. La Commissione di garanzia deve decidere con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro 30

giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, al Comitato dei promotori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni del Comitato da depositarsi entro 15 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 15 giorni, il Comitato può dichiarare alla Commissione che intende sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di 20 giorni. Entro i successivi 15 giorni la Commissione si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

3. La decisione della Commissione è comunicata al Presidente della Provincia, il quale provvederà , per il tramite del Presidente del Consiglio, ad iscrivere la relativa pratica all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale della prima seduta utile.

ARTICOLO 14 - Indizione del Referendum

1. Il Direttore dell'ufficio competente per le spese elettorali, preso atto dell'ammissibilità della proposta di Referendum, provvede ad impegnare la necessaria spesa.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione di ammissibilità del Referendum, il Presidente della Provincia, con apposito decreto, indice il Referendum in una domenica compresa tra il 30 aprile ed il 30 giugno. Il decreto del Presidente della Provincia deve essere emanato almeno 90 giorni prima della data in cui si svolgerà il referendum.
3. 3.Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali. Qualora nello stesso anno si svolgano altre operazioni elettorali o referendarie il referendum provinciale viene indetto nella medesima data.
4. Il decreto è immediatamente pubblicato all'Albo pretorio visibile sul sito ufficiale della Provincia e trasmesso al Comitato promotore e ai Sindaci della Provincia per la pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni. Copia del decreto è altresì trasmessa al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.
5. Il Segretario Generale della Provincia coordina le operazioni referendarie e predispone una guida per gli uffici di sezioni e per l'ufficio centrale del Referendum.

ARTICOLO 15 - Propaganda referendaria.

1. Per quanto riguarda la propaganda, si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia per i referendum nazionali.

ARTICOLO 16 - Interruzione del Referendum.

1. Il Referendum di iniziativa popolare non si svolge in caso di rinuncia allo stesso da parte del Comitato promotore, che deve essere comunicata al Presidente della Provincia entro il 31 marzo dell'anno in cui il medesimo è previsto.
2. Il Referendum può non essere indetto o la sua indizione, quando sia già avvenuta, può essere sospesa o revocata, previo parere della Commissione di garanzia, nei casi previsti dall'art. 19, comma 8, dello Statuto della Provincia di Brescia.

ARTICOLO 17 - Disciplina delle votazioni.

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni in Sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, le modalità di allestimento dei seggi e i compiti dei componenti degli Uffici di sezione elettorale, sono disciplinati dalle leggi elettorali vigenti alle quali si fa rinvio.

ARTICOLO 18 - L'ufficio di Sezione.

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Nel caso in cui il referendum provinciale si svolga in contemporanea ad altre operazioni elettorali o

referendarie l'Ufficio di Sezione è il medesimo.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione ogni Comune procede, in pubblica adunanza, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modifiche.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma ogni Comune procede, in pubblica adunanza, al sorteggio dei Presidenti delle sezioni elettorali compresi nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla vigente normativa nazionale per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ARTICOLO 19 - Organizzazione delle operazioni.

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalle leggi elettorali
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Previa consegna al Presidente del materiale necessario (Schede, verbali, copie delle liste elettorali ecc. consegnati personalmente da incaricati dei Comuni) e verifica del medesimo, si procede immediatamente alla vidimazione delle schede elettorali che avviene mediante apposizione della sigla di uno dei componenti dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
3. Una copia della lista elettorale deve essere affissa nel seggio elettorale per consentire ad ogni elettore di verificare la propria inclusione nella stessa.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Provinciale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Responsabile del Comitato, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale della Provincia o da altro funzionario della Provincia delegato.

ARTICOLO 20 - Operazioni di voto e scrutinio.

1. La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto.
2. Le operazioni di voto, si svolgono in un solo giorno, con inizio alle ore 8 e conclusione alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala. Nel caso in cui il referendum provinciale si svolga in contemporanea ad altre operazioni elettorali o referendarie le operazioni di voto si svolgono nei medesimi orari.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
4. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum l'Ufficio di Sezione osserva nello scrutinio l'ordine di priorità quale risulta dall'ordinanza d'indizione dei Referendum.
5. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.
6. I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini completi delle schede scrutinate, chiusi in plichi

sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dai componenti il seggio, sono immediatamente trasmessi, a cura del presidente di sezione, all'Ufficio centrale per il referendum.

ARTICOLO 21 - Ufficio Centrale per i Referendum.

1. In occasione delle consultazioni referendarie viene costituito, con atto del Segretario Generale della Provincia, l'ufficio centrale per i Referendum composto da:
   - Segretario Generale della Provincia che lo presiede;
   - n. 2 dirigenti della Provincia, quali componenti effettivi;
   - n. 4 dipendenti provinciali di livello non inferiore alla categoria D1, quali componenti effettivi;
   - n. 1 dipendente provinciale con qualifica non inferiore alla categoria C1 con funzioni di segretario;
   - n. 1 dirigente della Provincia, quale componente supplente;
   - n. 2 dipendenti provinciali di livello non inferiore alla categoria D1 quali componenti supplenti;
   - n. 1 dipendente provinciale con qualifica non inferiore alla categoria C1 con funzioni di segretario supplente.
2. L'ufficio centrale per i Referendum, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
   a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
   b) al riesame delle decisioni contestate;
   c) alla determinazione dei risultati del Referendum.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Lo svolgimento delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum viene analiticamente documentato tramite apposito verbale, da inviare alla Commissione di garanzia. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami.

ARTICOLO 22 - Determinazione dei risultati.

1. La Commissione di garanzia, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.
2. La proposta di referendum consultivo è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta di referendum di indirizzo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e se partecipa alla votazione almeno il 30% degli elettori aventi diritto (art. 21 dello Statuto).
3. Il risultato è proclamato dalla Commissione e di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia provvede alla comunicazione dell'esito della consultazione:
   a) ai cittadini, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Provincia;
   b) ai Consiglieri provinciali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum;
   c) al Comitato promotore, mediante invio dei dati riassuntivi del Referendum.
5. Il Segretario Generale della Provincia dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione di garanzia nell'archivio provinciale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni dalla data della

consultazione referendaria, il responsabile dell'archivio assicura la conservazione degli atti di indizione dei Referendum, dei verbali delle Sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

6. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale del Referendum e dell'adunanza della Commissione di garanzia sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia, per 15 giorni.

ARTICOLO 23 - Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio

1. Il Consiglio provinciale prende atto, nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione, degli esiti del referendum.
2. In occasione della seduta di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto ad assicurare che la convocazione del Consiglio sia portata a conoscenza del rappresentante del Comitato promotore.

ARTICOLO 24 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia elettorale.